

Deliberazione CDA n. 35 del 20/12/2016

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI CONTROLLI INTERNI EX ART 147 DEL TUEL.
PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA E DETERMINAZIONI IN MERITO.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, all'art. 3 "rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali", modifica il fin allora vigente art. 147 del T.U.E.L. in materia di controlli interni, definendone il sistema generale per disciplinarne, inoltre, le diverse tipologie:

1. controlli di regolarità amministrativa e di regolarità contabile, preventivi e successivi;
2. controllo di gestione;
3. controllo strategico;
4. controllo sugli equilibri finanziari;
5. controllo di efficienza, efficacia ed economicità degli organismi gestionali esterni, con redazione del bilancio consolidato, e del controllo sulla qualità dei servizi erogati con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti (c.d. controllo sulle società partecipate non quotate in borsa);

RILEVATO come il legislatore, nella formulazione dell'art. 147, comma 4, T.U.E.L. riconosca alle autonomie locali l'autonomia normativa e organizzativa che consiste in potestà statutaria e regolamentare nell'individuazione degli strumenti e delle metodologie per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa attraverso il sistema dei controlli di cui delinea finalità e principi, secondo il principio della distinzione fra funzioni di indirizzo e controllo e compiti di gestione;

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii;

VISTO l'allegato testo del Regolamento per l'applicazione dei controlli interni ex art 147 del TUEL, la cui approvazione è atto di competenza dell'Assemblea di ATO-R.

RILEVATO CHE:

- il regolamento citato ha per presupposto una configurazione della struttura organizzativa adeguata, in cui sono articolati gli uffici e servizi competenti e relativi responsabili.
- la peculiare organizzazione dell'Ente prevede la figura del Segretario quale dirigente pro-tempore ed una sola figura di posizione organizzativa alle dipendenze di questo, che hanno la responsabilità gestionale di tutti gli atti dell'ente
- si ritiene pertanto necessaria, prima della presentazione del testo regolamentare in oggetto all'Assemblea, la valutazione di misure organizzative funzionali ad evitare potenziali situazioni di conflitto d'interesse nell'ambito del controllo degli atti.

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

ATTESO che il numero di voti richiesti per l'adozione della presente deliberazione è stabilito dall'art. 20 dello Statuto Consortile.

VISTO l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza,

Preso atto della seguente votazione:

	Presenti	Assenti
Caltagirone Diego	X	
Casotti Gianluigi		X
Massimino Giuseppe	X	
Rossi Maurizio	X	

Presenti n. 3

Assenti n. 1

Non partecipanti al voto n. 0

Astenuti n. 0

Votanti n. 3

Favorevoli n. 3

Contrari n. 0

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- 1) di condividere, per le motivazioni esplicitate in premessa, il testo del Regolamento per l'applicazione dei controlli interni ex art 147 del TUEL, allegato al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di riservarsi, prima della presentazione del testo regolamentare in oggetto all'Assemblea, l'individuazione di misure organizzative funzionali ad evitare potenziali situazioni di conflitto d'interesse nell'ambito del controllo degli atti.

Il Segretario
Dott. Gerlando Luigi Russo



Il Presidente
Diego Caltagirone



Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Segretario
Dott. Gerlando Luigi Russo



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI CONTROLLI INTERNI EX ART 147 DEL TUEL

INDICE

Titolo I: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Sistema dei Controlli Interni

Art. 3 Finalità dei Controlli

Titolo II: Controllo di regolarità amministrativa e contabile

Art. 4 Controllo preventivo di regolarità amministrativa

Art. 5 Controllo preventivo di regolarità contabile

Art. 6 Sostituzioni

Art. 7 Controllo Successivo

Titolo III Controllo sugli equilibri finanziari

Art. 8 Modalità, ambito di applicazione e fasi di controllo

Titolo IV - Norme finali

Art. 9 Entrata in vigore abrogazioni e pubblicità

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

- 1) Il presente regolamento è adottato in riferimento all'art. 147 e seguenti del Testo Unico Enti Locali (D.Lgs 267/2000) in materia di ordinamento degli enti locali ed applica i principi in materia di controlli interni stabiliti nel predetto TUEL con modalità operative corrispondenti alle caratteristiche dell'ente.
- 2) Il regolamento si pone come obiettivo quello di stabilire i principi, le procedure e le modalità in ordine allo svolgimento dei controlli interni.
- 3) Il presente regolamento deve intendersi come strettamente connesso ed integrato con il regolamento di contabilità.

Art. 2 Sistema dei controlli interni

- 1) I principi cui si ispira l'attività del controllo sono quelli generali di revisione aziendale adattati alla dimensione dell'ente nel modo stabilito dal presente regolamento.
- 2) Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio della distinzione fra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.
- 3) Il sistema dei controlli va realizzato in due momenti logici:
 - Il primo, da esercitarsi in una fase preventiva, viene effettuato da ogni responsabile di servizio mediante il rilascio, per ogni atto deliberativo, del parere di regolarità tecnica, attestante la correttezza dell'azione amministrativa ed è altresì effettuato dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria;
 - Il secondo, da esercitarsi in una fase successiva viene effettuato sotto la direzione del Segretario, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente; formano oggetto di controllo, effettuabile anche mediante motivate tecniche di campionamento, le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi.

Art. 3 Finalità dei controlli

- 1) Il controllo di regolarità amministrativa e contabile esercita un ruolo centrale nell'ambito del sistema dei controlli interni e si pone come scopo quello di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
- 2) Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l'efficacia l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.
- 3) Il controllo sugli equilibri finanziari ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.

Titolo II Controllo di regolarità amministrativa e contabile

Art. 4 Controllo preventivo di regolarità amministrativa

- 1) Nella fase di formazione delle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione ovvero alla Assemblea consortile, il responsabile del servizio competente per materia esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso l'apposizione del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del TUEL.
- 2) Su ogni proposta di deliberazione, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione o alla Assemblea, che non sia un mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica al responsabile del servizio interessato.

- 3) Qualora il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea, in presenza di pareri contrari espressi dai responsabili, intendano procedere egualmente all'approvazione dell'atto devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.
- 4) Per ogni altro atto amministrativo, il responsabile del servizio precedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento.

Art. 5

Controllo preventivo di regolarità contabile

- 1) Nella fase di formazione delle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione ovvero all'Assemblea, il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l'apposizione del relativo parere ai sensi dell'art. 49 del TUEL. Tale parere viene richiesto sugli atti che comportino riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente oltre che sugli atti comportanti impegni di spesa o diminuzioni di entrata.
- 2) Su ogni proposta di deliberazione, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione o all'Assemblea, che non sia un mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile al responsabile del servizio finanziario.
- 3) Il parere di regolarità contabile è richiamato nel testo della deliberazione.
- 4) Qualora il Consiglio di Amministrazione o l'Assemblea, in presenza di pareri contrari espressi dai responsabili, intendano procedere egualmente all'approvazione dell'atto devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.
- 5) Nel procedimento di formazione delle determinazioni e di ogni altro atto che comporti impegno di spesa, o che comporti riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente deve essere acquisita l'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'art. 151, c. 4 e 183 c. 9 del TUEL, dal responsabile del Servizio finanziario.

Art. 6

Sostituzioni

- 1) Nel caso in cui il responsabile del servizio sia assente, il parere di regolarità tecnica, o di regolarità contabile, viene rilasciato da colui che è designato a sostituirlo.
- 2) Nel caso in cui il responsabile del servizio finanziario sia assente il visto attestante la copertura finanziaria è rilasciato da colui che è designato a sostituirlo.
- 3) Qualora l'ente sia privo di responsabili di servizio il parere di regolarità tecnica, o di regolarità contabile, viene espresso dal Segretario per quanto di competenza.
- 4) I soggetti di cui agli articoli precedenti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Art. 7

Controllo Successivo

- 1) Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile viene effettuato sotto la direzione del Segretario che, coadiuvato dai Dirigenti o, in assenza di questi, dai responsabili di Posizione Organizzativa dell'ente, secondo i principi generali della revisione aziendale e con tecniche di campionamento, verifica la regolarità amministrativa e contabile delle determinazioni che comportano impegno contabile di spesa, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare.
- 2) L'attività di controllo viene effettuata con cadenza semestrale. A tal fine i responsabili dei servizi, entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre (cioè entro il 30 gennaio ed entro il 30 luglio), presentano al Segretario un elenco degli atti amministrativi emessi nel semestre precedente. Tali elenchi oltre a quello delle determinazioni dell'ente e dei contratti costituiranno la base da cui verranno estratti i documenti oggetto di controllo. Il controllo verrà effettuato nella misura del 2% degli atti di impegno di spesa, del 2% dei contratti e del 2% degli altri atti amministrativi. I documenti oggetto di controllo saranno sorteggiati in apposita seduta cui potranno partecipare i responsabili dei servizi.
- 3) Il Segretario può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio.
- 4) Il Segretario descrive in una breve relazione i controlli effettuati ed il lavoro svolto. La relazione si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi dell'ente.
- 5) Entro trenta giorni dalla chiusura della verifica, il Segretario trasmette la relazione, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, al presidente dell'ente, ai responsabili di servizio, all'organo di revisione, al nucleo di valutazione affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulla performance.

6) Qualora il Segretario rilevi gravi irregolarità tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionate, trasmette la relazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il Tribunale.

Titolo III Controllo sugli equilibri finanziari

Art. 8 Modalità, ambito di applicazione e fasi di controllo

- 1) Il controllo sugli equilibri finanziari viene svolto sotto la direzione ed il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione.
- 2) Il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari è svolto continuativamente dal responsabile del servizio finanziario.
- 3) Le eventuali segnalazioni riguardanti le situazioni potenzialmente critiche rispetto al mantenimento degli equilibri di bilancio hanno come destinatari il rappresentante legale, l'Assemblea, il Segretario, l'organo di revisione nonché la competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.
- 4) Partecipano all'attività di controllo l'organo di revisione, il Segretario, i responsabili dei servizi.
- 5) Il responsabile finanziario è preposto non solo alla verifica delle previsioni di entrata e della compatibilità delle previsioni di spesa ai fini della programmazione finanziaria e alla verifica periodica dell'andamento degli accertamenti e degli impegni bensì anche alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica.
- 6) Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.
- 7) Il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte II del TUEL. In particolare, è volto monitorare il permanere degli equilibri seguenti, sia della gestione di competenza che della gestione dei residui:
 - a) equilibrio tra entrate e spese complessive;
 - b) equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti;
 - c) equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale;
 - d) equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi;
 - e) equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese;
 - f) equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti;
- 8) Il controllo viene svolto in occasione delle verifiche di cassa ordinarie svolte dall'organo di revisione con cadenza trimestrale, ai sensi dell'articolo 223 del TUEL.

Titolo IV Norme finali

Art. 9 Entrata in vigore abrogazioni e pubblicità

- 1) Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione assembleare di approvazione.
- 2) L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.
- 3) Ai fini dell'accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 150/2009, il presente viene pubblicato sul sito web dell'ente.